

art.315 bis codice civile

DIRITTI E DOVERI DEI FIGLI

- Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.
Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.
Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.
Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa

MODALITA' AFFIDAMENTO

- Modalità di affidamento dei figli - minori - nell'attuale vigente regime ; doveri – e diritti – delle figure genitoriali nell'ambito dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
- La legge 219/2012 attraverso il D.lg. 154/2013 segna il passaggio della riformulazione delle norme - avendo ri - scritto gli artt. 315 codice civile e seguenti - in cui la POTESTA' GENITORIALE diviene RESPONSABILITA' GENITORIALE.
- Non si è trattata di una scelta puramente LESSICALE essendo importante il CONTENUTO sotteso a tale nuova formulazione.
- L'intervento del legislatore riguarda le norme dall'art. 315 all'art. 337 octies C.C nei cui vengono tracciati i reciproci doveri e diritti dei genitori e dei figli.
- Gli artt. dal 143 al 145 c.c. riguardano diritti e doveri che nascono dal matrimonio e, quindi, i diritti e doveri nei confronti dei figli, pur non essendovi ormai alcun diverso status giuridico tra i figli nati dentro e fuori dal matrimonio.
- dalla POTESTA' alla RESPONSABILITA' GENITORIALE.
- POTESTAS : nel mondo del diritto romano potestas rappresenta l'esercizio di un potere cui corrisponde la TOTALE SOGGEZIONE del sottoposto comprendendo persino il diritto di VITA e di MORTE.
- Il nostro sistema legislativo si sviluppa dagli anni 1942, allorchè il legislatore sottopone i FIGLI alla PATRIA POTESTA', al 1975 , allorchè con la legge 151 si abbandona la patria potestà e si giunge alla POTESTA' GENITORIALE, fino ad addivenire poi alla RESPONSABILITA' GENITORIALE, la parental responsibility, istituto e concetto già presente in molte legislazioni transazionali europee e ovviamente nelle diverse convenzioni.
- E' una evoluzione giuridica e sociale.
- La modifica terminologica esprime una diversa visione prospettica dei rapporti genitori/figli in cui il focus è costituito dal miglior interesse, dall'interesse superiore dei figli e non quello dei genitori.
- cessa la VISIONE ADULTOCENTRICA del rapporto genitoriale a vantaggio di una VISIONE marcatamente PUEROCENTRICA.
- La responsabilità genitoriale rispetto alla potestà genitoriale ha senz'altro limiti temporali diversi e più ampi.
- Vincola il genitore a mantenere il figlio fino non solo fino alla maggiore età ma al raggiungimento dell'indipendenza economica.
- Va quindi oltre il dato meramente anagrafico.
- Con la responsabilità genitoriale, i doveri dei genitori ed i diritti dei figli portano i FIGLI al centro delle vicende familiari fino al raggiungimento dell'indipendenza economica.

Non vi è la possibilità di CRISTALLIZZARE in un rigido schema classificatore il concetto di **RESPONSABILITA'** perché esso si viene a riempire di significati e contenuti pari passo all'evoluzione dei rapporti sociali e familiari.

Uno spunto può derivare dal Regolamento dell'unione Europea 2201/13 che tratta del riconoscimento e applicazione delle decisioni in materia matrimoniale con caratteri transnazionali (es. i genitori di diversa cittadinanza) in cui la *responsabilità genitoriale è l'insieme dei diritti e doveri di cui una persona fisica o giuridica è investita in forza di una decisione giudiziaria, per accordo o per legge e che riguardano le persone o i BENI di un MINORE – diritti e doveri che comprendono l'affidamento ed il diritto di visita.*

Art. 316 c.c. esercizio di comune accordo da parte dei genitori della responsabilità genitoriale, nel rispetto della capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni del figlio.

Questo diritto del figlio di essere MANTENUTO – ISTRUITO – EDUCATO e il dovere di cura, sostegno e vigilanza del genitore, anche amministrandone i beni, trovano formula concreta nella realizzazione della bi genitorialità .

Ciò significa che i genitori esercitano la responsabilità genitoriale in maniera congiunta, superando il sistema della prevalenza di uno dei due genitori (affidamento MONOGENITORIALE).

L'affidamento ad entrambi i genitori la regola che, per essere disapplicata, chiede la sussistenza di particolari condizioni "*quando sia contrario all'interesse del minore*" **(337 l.)**.

Le decisioni di MAGGIOR INTERESSE per il minore (**educazione, salute e istruzione**) **devono essere prese da entrambi i genitori, anche in caso di affidamento esclusivo.**

Solo eccezionalmente il Giudice può escludere o limitare la responsabilità del genitore non affidatario.

Il genitore pur non affidatario, ha il POTERE DOVERE di vigilare sull'istruzione e sull'educazione dei minori e può adire il Tribunale allorchè ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

AFFIDAMENTO del MINORE a terzi : il SERVIZIO SOCIALE.

In questo caso l'affidamento viene disposto dal Giudice allorchè ad es. l'elevata conflittualità tra i genitori (piuttosto che la manifestazione di INCAPACITA' a svolgere le funzioni genitoriali) faccia perdere di vista il minore.

In questo caso il Giudice dispone anche quale sia la cornice entro il quale il servizio si muove , individuando ad esempio alcuni campi in cui le scelte sono interdette ai genitori che vengono solo informati delle questioni .

E' questo il caso in cui la scuola può essere contattata dai servizi per raccogliere dati ed elementi utili ai fini delle relazioni che il Servizio deve inviare al Tribunale o al Giudice Tutelare.

I genitori devono esercitare di comune accordo la potestà "responsabilità genitoriale" , tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio, salvo in caso di disaccordo il ricorso al GT.

Limitatamente alle decisioni di ORDINARIA AMMINISTRAZIONE il Giudice potrà stabilire che la responsabilità genitoriale venga esercitata separatamente.

Vale quindi la pena di cercare di individuare - seppure sia difficile un lavoro a " categorie" - **quali debbano intendersi le decisioni di maggior interesse che richiedono il comune accordo dei genitori a' sensi dell'attuale art.155 c.c. terzo comma .**

DECISIONI DI MAGGIOR INTERESSE

- 1) istruzione: la scelta dell' indirizzo scolastico, l'iscrizione alla scuola pubblica o privata, l' inserimento del minore in collegio, far seguire o meno lezioni private di recupero o sostegno
- 2) educazione: opzione a corsi di insegnamento di di religione, somministrazione o meno di determinati sacramenti religiosi, partecipazioni a viaggi.

Su queste questioni esiste per i genitori un dovere di consultazione reciproca e discussione preventiva .

" In definitiva mentre nell'affido condiviso solo le decisioni più importanti devono obbligatoriamente essere prese congiuntamente (a titolo esemplificativo: la scelta del medico o della scuola) potendo le decisioni per le questioni di minore importanza essere assunte autonomamente sulla base della indicate aree di competenza, nell'affido congiunto (di cui alla legge divorzio) ogni decisione, anche di importanza minima, dovrebbe ricevere il nulla osta di entrambi i genitori.

Giova, peraltro, ribadire come l'affidamento ad entrambi non comporti la necessità di condivisione del quotidiano (ad esempio per l'acquisto dell'abbigliamento), la cui gestione rimane demandata al genitore che vive stabilmente con i minori, spettando invece ad entrambi i genitori la condivisione delle principali scelte educative e scolastiche dei minori " Trib. Novara, 26/03/2009;

SCELTA DELLA SCUOLA DA FARE FREQUENTARE AL FIGLIO

(Trib. Bologna 13 giugno 2007 e Trib. Napoli 27 febbraio 2007) ;

" Come è noto, tale forma di affido (l'affidamento condiviso) che oggi costituisce la regola, potendo essere disposto l'affido in via esclusiva nel solo caso di accertata inidoneità di uno dei genitori, e sempre che ciò risponda all'interesse del minore, impone ai genitori, quale che sia la collocazione abitativa dei figli, di condividere fra loro tutte le decisioni 'di maggiore interesse', vale a dire quelle decisioni significative e rilevanti per la crescita materiale e psicologica della prole: dalle scelte in ambito scolastico, a quelle ludico-ricreative, a quelle inerenti la salute psico-fisica, ben potendo invece il genitore collocatario gestire autonomamente le questioni prettamente quotidiane inerenti la prole." (Trib. Novara, 27/01/2009).

La Suprema Corte, inoltre, anche nella recente sentenza del 20 giugno 2012 n. 10174, ha affermato che l'affidamento condiviso “comporta l’assunzione di uguali poteri e responsabilità da parte dei genitori, ai fini dello sviluppo psico-fisico del figlio e della sua formazione morale e culturale, richiedendo a ciascuno di essi un personale impegno nella realizzazione di un progetto educativo comune, la cui elaborazione non può risolversi nella passiva acquiescenza di un genitore alle scelte unilateralmente compiute dall’altro, ma esige una costante e preventiva consultazione reciproca, volta ad una sollecita percezione delle necessità del minore”.

ISCRIZIONE A SCUOLA.

il Ministero fornisce alcune indicazioni ,
giacchè la scuola, a fronte di richieste e/o
istanze dei genitori degli studenti "risponde "
tenendo conto delle indicazioni avute.

Poniamoci dunque dall'angolo di visuale del
terzo in punto " iscrizione" ; la scuola (il
terzo rispetto i genitori) può ragionevolmente
dare per presupposto implicitamente un
accordo tra genitori sulla scelta .

Pertanto accetta l'iscrizione dell'alunno anche
con la adesione firmata di un genitore che si
dichiari esercente la responsabilità .

*Ma, Quid iuris, invece, allorché emerga
esplicito ed evidente il disaccordo fra i genitori
in ordine all'atto ?*

Sul piano teorico, non discende tuttavia che, anche in relazione a tali casi comportanti decisioni di maggiore interesse per i figli, il terzo destinatario delle decisioni dei genitori (ad es. la scuola) debba richiedere anticipatamente **una formale esternazione della volontà di entrambi i genitori in ordine all'atto compiuto o in corso di compimento (ad es. la richiesta di iscrizione)**. Quanto alle modalità di "esternazione" di tale accordo, infatti, può ritenersi che esso possa essere desunto per implicito dalla richiesta di uno dei genitori senza reazioni contrarie da parte dell'altro genitore: ciò è desumibile dalla esplicita disposizione contenuta nell'art. 192, u.c., D.Lgs. n. 297/1994 che in tema di "*Norme generali sulla carriera scolastica degli alunni e sulle capacità di scelte scolastiche e di iscrizione*", prescrive che la domanda di iscrizione sia sottoscritta per ogni anno scolastico "da uno dei genitori" o da chi esercita la potestà, nell'adempimento della responsabilità educativa di cui all'articolo 147 c.c.

L'iscrizione a scuola costituisce una decisione di maggior interesse .

Se nelle condizioni di famiglia unita o non, ma non in disaccordo, la scuola può presumere l'adesione di entrambi dalla richiesta di uno solo.

Se invece vi è già una situazione di conflittualità o addirittura un regime separativo o divorzile, la scuola deve procedere ad un maggior approfondimento

Operativamente : si la esplicita sottoscrizione della domanda da parte di entrambi i genitori ovvero, in alternativa, si utilizzeranno le facoltà di autocertificazione e sostitutive di atto di notorietà previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n 445/2000.

In particolare, il dichiarare di conoscere l'opinione dell'altro genitore non rientra fra le dichiarazioni oggetto di autocertificazione in quanto sostitutive di certificazioni ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445, ma può costituire **"fatto" relativo ad altro soggetto di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza ai sensi del successivo art 47** (dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, concernente stati, qualità personali o fatti, anche riguardanti altri soggetti, che siano a diretta conoscenza del dichiarante).

non è consigliabile che la scuola richieda all'atto dell'iscrizione esplicite informazioni circa le relazioni giuridiche genitori-figli (se i genitori si trovano in stato di separazione, chi esercita la patria potestà, se la scelta della scuola è stata presa di comune accordo, ecc.): ferma restando la legittimità di simili richieste ove, in relazione all'insorgenza di concrete e specifiche situazioni, ne sorga la necessità (si pensi al dissidio fra i genitori separati circa il "prelievo" da scuola del figlio nei giorni di affidamento all'uno o all'altro genitore, che impone l'acquisizione del provvedimento del giudice che detta le condizioni di affidamento), **una acquisizione anticipata di informazioni di questo genere potrebbe essere percepita dai genitori come un'ingiustificata ingerenza** in un ambito relazionale comunque privato, oltre che dal punto di vista strettamente giuridico come **operazione di raccolta di dati personali eccedenti rispetto alla finalità della raccolta** (art. 19, comma 1, in relazione all'art. 11, comma 1 del D.Lgs. n. 196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali).

Istanza di nulla osta al trasferimento presso altra Istituzione Scolastica

L'azione è regolata da una **doppia serie di disposizioni: da un lato le norme pubblicistiche che regolano la funzione amministrativa** di cui si discute (artt. 3 e 4 R.D. 4 maggio 1925, n. 653, che disciplinano il nulla osta per il trasferimento dell'alunno da una scuola ad un'altra, unitamente alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 che disciplinano l'azione amministrativa in generale) e dall'altro lato **le norme civilistiche che disciplinano la potestà parentale ed il suo esercizio.**

Le norme pubblicistiche che regolano espressamente tale azione sono gli artt. 3 e 4 R.D. 4 maggio 1925 n. 653 (*"L'alunno che intende trasferirsi ad altro istituto durante l'anno scolastico deve farne domanda in carta legale al preside del nuovo istituto, unendo alla domanda stessa la pagella scolastica col nulla osta da cui risulti che la sua posizione è regolare nei rapporti della disciplina e dell'obbligo delle tasse, e una dichiarazione del dirigente dell'istituto di provenienza relativa alla parte di programma già svolta"*):

a) la norma non attribuisce all'amministrazione ambiti di discrezionalità in materia: ne consegue che all'amministrazione non è dato il potere di effettuare valutazioni di ordine "pedagogico" né di altra natura, quali ad es. decidere in quale scuola, in quale territorio e con quale genitore il minore stia meglio (pacifica la giurisprudenza in tal senso: TAR Umbria, 6 luglio 2006, n. 344; TAR Sicilia, Catania, 15 gennaio 2009, n. 59; TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, del 23 ottobre 2009, n. 1939).

Si tratta di un procedimento strettamente connesso al controllo sul rispetto dell'obbligo scolastico

b) l'inesistenza di discrezionalità, intesa nel senso sopra detto, non significa escludere l'esistenza del dovere dell'amministrazione di verificare che i presupposti dell'azione si siano verificati e che la domanda sia "regolare" (il controllo sulla legittimazione del richiedente rientra in questo ambito, come meglio subito si dirà).

In quanto azione di natura amministrativa, trovano applicazione le norme di carattere generale sul procedimento amministrativo di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e seguenti modifiche e/o integrazioni, le quali consentono di affermare che:

a) si tratta di un procedimento che inizia ad istanza di parte;

b) il termine di conclusione del procedimento è, posto che manca una diversa specifica prescrizione, certamente quello di carattere generale e residuale ora riportato a 30 giorni (art. 2, secondo comma, Legge n. 241/90, nel testo modificato dalla Legge 69/2009 con decorrenza dal 4 luglio 2009);

c) tale termine inizia a decorrere dalla regolare presentazione dell'istanza: se i titolari della posizione sottesa al procedimento sono più d'uno così come accade se la legittimazione alla istanza sia condivisa, l'istanza presentata solo da uno dei legittimati non può considerarsi idonea a fare decorrere il termine iniziale del procedimento (la posizione del co-legittimato ben può essere acquisita attraverso un "interpello" ex art. 7 Legge n. 241 stessa).

Tribunale dei minorenni di Ancona (decreto 7 gennaio 2008, n. 9) ha affermato in fattispecie analoga a quella qui in esame (richiesta di nulla osta da parte di un solo genitore in affidamento condiviso) in un caso in cui la scuola aveva concesso il nulla osta nonostante il dissenso dell'altro genitore: ***“In caso di affidamento condiviso dei figli minori, la responsabilità dei genitori continua ad essere pariteticamente esercitata da entrambi i genitori. In caso di affidamento congiunto di minore, l'Istituzione Scolastica cui sia richiesto da uno solo dei genitori affidatari il nulla osta al trasferimento in altro istituto deve acquisire l'opinione sul punto dell'altro genitore, non concedendo il nulla osta se il riscontro non sia positivo”***.

TAR EmiliaRomagna (sentenza n. 1939/2009)

ha fatto applicazione degli stessi principi sul versante “amministrativistico”: adito dal genitore separato coaffidatario dei figli che si era visto “paralizzare” il procedimento di rilascio del nulla-osta al trasferimento richiesto a fronte dell’opposizione manifestata dall’altro genitore (la scuola aveva comunicato di non potere proseguire il procedimento in assenza del consenso di entrambi i genitori e quindi di sospendere il procedimento tendente al rilascio del nulla-osta), il TAR, dopo aver confermato l’assenza di discrezionalità in capo alla scuola in ordine alle ragioni del trasferimento, ha però affermato l’obbligo della scuola di verificare la sussistenza dei presupposti della richiesta: ha affermato che, in caso di affidamento congiunto del minore, è condizione di regolarità della domanda di nulla osta la presentazione della stessa da parte di entrambi i genitori o da parte di uno solo, ma con il consenso dell’altro.

Ove ciò non si verifichi il procedimento di rilascio del nulla osta non può ritenersi validamente instaurato ed il termine di conclusione non comincia a decorrere.

la scuola potrà richiedere al genitore che abbia presentato l'istanza di dichiarare formalmente l'accordo sulla stessa dell'altro genitore, come si è visto in tema di iscrizione, provvedendo, in mancanza, alla vera e propria comunicazione di avvio del procedimento al coniuge la cui volontà sia ignota, ai sensi dell'art. 7 Legge n. 241/1990

Consiglio di Stato – Sez. VI – Sent. 13/11/2007 n. 5825 , a fronte della richiesta da parte del genitore separato non affidatario di accedere agli atti relativi alla carriera scolastica dei figli, statuisce il diritto dello stesso di vigilare sulla loro istruzione, statuendo che “a fronte della richiesta del genitore, l'amministrazione scolastica, riconosciuta in astratto la sussistenza della posizione legittimante all'accesso, ha il dovere di valutare in concreto che il provvedimento del giudice civile che ha adottato i provvedimenti relativi ai rapporti dei genitori con la prole, non contenga eventualmente statuizioni ostative o diversamente prescrittive circa l'esercizio del diritto-dovere di vigilare sull'istruzione ed educazione dei figli attribuito al genitore non affidatario dall'art. 155, terzo comma, c.c.”.

In particolare, l'Organo giudicante precisa che “la circostanza che la domanda di accesso a documenti relativi alla posizione dei figli minori sia formulata da parte del coniuge destinatario di provvedimento di separazione non fa venir meno l'obbligo dell'amministrazione adita di prenderla in considerazione e di vagliare i presupposti per il suo eventuale esito positivo. (...) Si dovrà tener conto di ogni eventuale disposizione dettata dal provvedimento giudiziario che ha dichiarato la separazione dei coniugi con riguardo ai rapporti dei genitori con la prole minorenni, ove possa assurgere a condizione preclusiva dell'ostensione documentale”.

Ne segue, come puntualizzato dal Consiglio di Stato, che “la pretesa del padre di avere notizie sul profitto, inserimento scolastico ed impegno dei due figli, sugli istituti di iscrizione, nonché di disporre delle relative risultanze documentali si collega, quindi, in via astratta all'autonomia potestà del genitore non affidatario - il cui esercizio è qualificato dall'art. 155 per di più come doveroso - di vigilare sui livelli di istruzione e di apprendimento dei figli (...)”.

Può essere prelevato da scuola un minore, dal convivente del genitore senza delega?

RISPOSTA

Non è consentito il prelievo effettuato da chiunque senza delega.

(In caso di necessità il genitore dovrà per lo meno telefonare a scuola e rilasciare un consenso al prelievo effettuato da altri purchè vi sia adesione dell'altro genitore

Il genitore collocatario nega al non collocatario il prelievo del figlio, è possibile?

RISPOSTA

Il prelievo del minore a scuola in caso di disaccordo tra genitori deve essere regolamentato facendo esclusivamente riferimento al provvedimento giurisdizionale che la scuola è tenuta a far osservare ai genitori.

Art.316 codice civile

RESPONSABILITA' GENITORIALE

- Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore. In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.
- Il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare.
- Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio .
- Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori, l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi.
- Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio.

art.317 codice civile

IMPEDIMENTO DI UNO DEI GENITORI

- Nel caso di lontananza , di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della potestà, questa è esercitata in modo esclusivo dall'altro.
La responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, di cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio; il suo esercizio, in tali casi, è regolato dal capo II del presente titolo.

art.337 ter codice civile

provvedimenti riguardo ai figli

- Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale .
Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. **Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli.** Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento familiare. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d'ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare.
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori. 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.
Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi

art.337 quater codice civile

affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso

- Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 337 ter. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile.
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse .

art. 337 quinquies

REVISIONE DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'AFFIDAMENTO
DEI FIGLI

- I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo .